

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha			
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore			
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui			
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento			
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;			
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in		ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino MASALA	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha			
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con			
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di			
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da			
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con			
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33			
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti			
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;			
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha			
	aggiudicato definitivamente il lotto 31 al Fornitore per un prezzo totale			
	complessivo offerto pari a Euro 1.057.475,00 oltre I.V.A.;			
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 31 ha presentato la documentazione		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non			
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e			
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di			
	Euro 105.748,00 polizza fideiussoria n. 0795950001411, rilasciata da			
	FONDIARIA SAI S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni			
	derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;			

f)	il Fornitore aggiudicatario del lotto 31 ha attivato servizio di supporto e		
	assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha		
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail		
	dedicati alla Convenzione;		
g)	la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-		
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa		
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni		
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti		
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.		
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>		
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE		
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI		
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime		
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara		
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte		
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;		
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,		
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e		
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,		
	Documentazione Tecnica Lotto 31, Offerta Economica Lotto 31, cauzione		
	definitiva.		
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE		
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di		
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei		
	Pagina 3 di 28		

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi				
	della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione				
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.				
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle		ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino MASALA		
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo,				
	fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del				
	R.D. 2440/1923.				
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle				
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I				
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il				
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e				
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al				
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.				
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le				
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli				
	Ordinativi di Fornitura.		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI		
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le				
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.				
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà				
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante				
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi				
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la				
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.				
		Pagina 5 di 28			

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:

(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore			
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel			
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena			
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.			
	ART. 5 – VERIFICHE			
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO			
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la		ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino	MASALA
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento			
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.			
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO			
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite			
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,			
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche			
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato			
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità			
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.			
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE			
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo	MASSARI
	altre parti della Convenzione a:			
	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e			
	controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;			
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli			
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;			

	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro	
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni	
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto	
	importo;	
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la	ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino MASALA
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando	
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	Pagina 9 di 28	

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

LOTTO 31

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
----------------------------------	----------------------------------	-----

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

<p>4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..</p> <p>Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presso UNICREDIT S.p.A. IBAN IT16G0200817205000103000293 <p>nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angelino MASALA CF: MSLNLN41D11G962W. 			<p>ANGELL S.r.l.</p> <p>siglato in originale dal Sig. Angelino</p> <p>MASALA</p>	
<p>5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.</p>				
<p>6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.</p> <p>7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.</p> <p>8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di</p>			<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p>siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p>MASSARI</p>	
	<p>Pagina 12 di 28</p>			

	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino MASALA
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	Pagina 13 di 28	

	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3			
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e			
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7			
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di			
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni			
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere			
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.			
	ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE			
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI			
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo			
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno			
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione			
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a			
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..			
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione			
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi			
	dalla ricezione della contestazione stessa.			
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel			
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano			
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare			
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite			
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.			
	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle			
	penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per			
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..			

4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3 Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	<p>In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.</p>	
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l’inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all’art. 10 comma 2 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.</p>	<p style="text-align: center;">ANGELL S.r.l.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Sig. Angelino</p> <p style="text-align: center;">MASALA</p>
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.</p>	
	<p>4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso</p>	
	<p>l’applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.</p>	<p style="text-align: center;">S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">siglato in originale dal Dott. Leo</p> <p style="text-align: center;">MASSARI</p>
	<p>5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 10 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.- Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole</p>	
	<p>Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.</p>	
	<p style="text-align: right;">Pagina 15 di 28</p>	

	<p>6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.</p>			
	<p>ART. 12 - GARANZIE</p>			
	<p>1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.</p>		<p>ANGELL S.r.l. siglato in originale dal Sig. Angelino</p>	<p>MASAI.A</p>
	<p>2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.</p>			
	<p>3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.</p>			
	<p>4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle</p>			
	<p>Pagina 16 di 28</p>			

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- esito positivo delle verifiche antimafia;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui			
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti			
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di			
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di			
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.			
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al			
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal			
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe			
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.			
	ART. 14 - SUBAPPALTO			
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di			
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.			
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E			
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO			
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto			
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i			
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.			
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le			
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e			
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la			
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.			
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117			
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti			
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione			

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Dott.ssa Federica ALONZO Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, la Dott.ssa Federica ALONZO quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ANGELL S.r.l.

siglato in originale dal Sig. Angelino

MASALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

1. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

2. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A. Firmato in originale dal Dott. Leo MASSARI

IL FORNITORE Firmato in originale dal Sig. Angelino MASALA